Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 14 luglio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 121/L

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. **226.**

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. **227.**

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 maggio 1998, n. 226.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visti i propri decreti del 5 febbraio 1985, del 22 giugno 1987, n. 575 e del 31 dicembre 1992, n. 583, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali è stata emanata la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1991;

Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 è stato emanato l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali per il triennio 1° gennaio 1995-31 dicembre 1997;

Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987 n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, applicata in regime di *prorogatio,* al predetto accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996;

Considerato che in data 8 ottobre 1997 è stata raggiunta, al riguardo, una intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici fiduciari per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile già disciplinati dai suindicati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1997;

Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-97 in conformità alla predetta intesa;

Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggiore onere complessivo di L. 400.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi complessivamente corrisposti ai medici in servizio in tale anno;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 1998

p. *Il Ministro:* BETTONI BRANDANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 3

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. I rapporti convenzionali tra i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ed il Ministero della sanità - Uffici competenti per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti (di seguito denominati Uffici SASN) - continuano ad essere regolati dagli accordi per la disciplina dei suindicati rapporti libero-professionali, approvati con i decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987; n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, con le integrazioni e le modifiche di cui agli articoli seguenti.

2. Il presente regolamento ha validità per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.

Art. 2.

Conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di medico generico fiduciario addetto all'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di competenza dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1980, n. 620, sono conferiti con le procedure di cui all'art. 4 della convenzione approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, così come integrata dal presente articolo, che determina, altresì, i criteri generali di cui al comma 5 dello stesso articolo 4 per il conferimento degli incarichi stessi.

2. L'Ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico sulla base dei criteri generali di seguito nell'ordine indicati:

1) servizio prestato come medico generico fiduciario, medico generico fiduciario domiciliare o come medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione del SASN con riferimento anche alla durata dell'incarico;

2) servizio prestato come medico fiduciario generico di controllo;

3) specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina aeronautica e spaziale;

4) servizio svolto come medico presso strutture sanitarie pubbliche;

5) servizio svolto come medico di medicina generale a rapporto convenzionale con le Aziende unità sanitarie locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1996, n. 484;

7) servizio svolto come medico di ruolo presso il Ministero della sanità o altra Amministrazione pubblica;

8) voto di laurea;

9) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.

3. Completata la fase istruttoria, l'Ufficio SASN trasmette al competente Ufficio del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco degli aspiranti al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuno di essi, un sintetico giudizio complessivo ed il proprio motivato parere sul medico ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico stesso sulla base dei criteri innanzi elencati.

4. Il suindicato Ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, se concorda con la proposta dell'Ufficio SASN competente, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del direttore del predetto Dipartimento.

5. Fermo restando quanto previsto con decreto del Ministero della sanità del 27 maggio 1987 n. 322, recante «Disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile», l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito ed in deroga alle procedure di cui all'art. 4 della convenzione approvata con il decreto ministeriale 5 febbraio 1985, al medico ritenuto più idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui al precedente comma 2, abbiano presentato domanda agli Uffici SASN competenti.

6. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo può essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Art. 3.

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni l'incarico di medico generico fiduciario non può essere conferito al medico che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1985.

Art. 4.

Compiti

1. I medici generici fiduciari, oltre a svolgere i compiti previsti dalla disciplina approvata con i decreti ministeriali richiamati all'art. 1, assicurano i compiti

previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 compatibili con il presente accordo.

Art. 5.

Onorari

1. Gli onorari previsti dall'art. 4 della disciplina approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 583, sono rideterminati, con gli opportuni arrotondamenti, come segue:

a) visita ambulatoriale dal 1° gennaio 1995 L. 18.300 (+3,5%); dal 1° dicembre 1995 L. 18.800 (+2,5%); dal 1° gennaio 1996 L. 19.100 (+1,6%); dal 1° settembre 1996 L. 19.700 (+3,5%); dal 1° settembre 1997 L. 20.300 (+3%);

b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1° gennaio 1995 L. 27.900 (+3,5%); dal 1° dicembre 1995 L. 28.650 (+2,5%); dal 1° gennaio 1996 L. 29.100 (+1,6%); dal 1° settembre 1996 L. 30.100 (+3,5%); dal 1° settembre 1997 L. 31.000 (+3%);

c) visita a bordo di nave in rada dal 1° gennaio 1995 L. 72.450 (+3,5%); dal 1° dicembre 1995 L. 74.250 (+2,5%); dal 1° gennaio 1996 L. 75.450 (+1,6%); dal 1° settembre 1996 L. 78.100 (+3,5%); dal 1° settembre 1997 L. 80.400 (+3%);

d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1° gennaio 1995 L. 155.250 (+3,5%); dal 1° dicembre 1995 L. 159.100 (+2,5%); dal 1° gennaio 1996 L. 161.650 (+1,6%); dal 1° settembre 1996 L. 167.300 (+3,5%); dal 1° settembre 1997 L. 172.350 (+3%);

e) visita biennale dal 1° gennaio 1995 L. 36.200 (+3,5%); dal 1° dicembre 1995 L. 37.100 (+2,5%); dal 1° gennaio 1996 L. 37.700 (+1,6%); dal 1° settembre 1996 L. 39.050 (+3,5%); dal 1° settembre 1997 L. 40.200 (+3%);

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli onorari per le prestazioni extra di cui all'art. 9 della disciplina approvata con il citato decreto ministeriale 5 febbraio 1985 così come rideterminati dall'art. 2 della disciplina approvata con il citato decreto ministeriale n. 575/1987, sono quelli previsti dall'allegato *C* all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484.

3. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico legali in favore del personale navigante la misura del compenso è pari a L. 132.000.

4. I compensi per le visite di controllo e le relative decorrenze sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 19 marzo 1992 adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'importo fisso di L. 5.000 stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1987, n. 179, è rideterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, nella misura di L. 7.000 fissata a tale titolo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con decreto del 15 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1994, n. 6, per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo dei lavoratori da parte dei medici dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'impresa di navigazione e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero della sanità il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Assicurazione infortuni

1. Entro sei mesi dalla data del presente accordo, i massimali fissati dall'art. 11 della convenzione stipulata in data 1° febbraio 1985, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, sono adeguati nella seguente misura:

a) lire un miliardo per morte o invalidità permanente;

b) lire 150.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni l'anno.

Art. 7.

Contributo ENPAM

1. Dal 1° gennaio 1995 sugli onorari di cui al precedente articolo 5, il Ministero della sanità versa, trimestralmente, un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per cento) a carico del Ministero della Sanità e il 4,375% (quattro virgola trecentosettantacinque per cento) a carico del medico.

Art. 8.

Sostituzioni

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 dell'accordo approvato con decreto ministeriale 5 febbraio 1985, il medico non può farsi sostituire dallo stesso collega per più di sei mesi continuativi salvo autorizzazione del Ministero della sanità sentita la commissione di cui all'art. 8 del suindicato accordo.

Art. 9.

Norma transitoria n. 1.

1. I medici fiduciari, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati firmatari del presente accordo, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.

Norma finale n. 1.

1. Ai medici di cui al presente accordo in servizio nell'anno 1994 è corrisposto, sugli emolumenti complessivi di detto anno, un incremento dell'1%.

Norma finale n. 2.

1. Ai medici di controllo in servizio nell'anno 1994 si applicano i compensi fissati per i medici iscritti nelle liste INPS dall'art. 10 del decreto ministeriale 19 marzo 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Per l'anno 1994, l'importo fisso di L. 5.000 stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322, è rideterminato nella misura aggiornata di L. 7.000 fissata a tale titolo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di questo Ministero, con decreto del 15 dicembre 1993, per aggiornare l'importo dei rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo dei lavoratori da parte dei medici INPS.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE.

Ministero della sanità:
sen. dr.ssa BETTONI
dr. D'ARI

Sindacato medici SASN di Napoli:
dr. FAIS

Sindacato medici SASN di Trieste:
dr. MELANDRI

Federazione italiana medici di medicina generale:
dr. ROMEO

S.N.A.M.I.:
DI DONNA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

— Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Art. 6 *(Assistenza nel territorio italiano)*. — Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto *a)* per gli aeronaviganti;

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.

Con la procedura di cui all'art. 5, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva».

«Art. 12 *(Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime).* — I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aeroporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto».

— Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato e reintegrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le Regioni, ai bilanci delle Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della legge 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978 reca:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale).* — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1976, n. 289».

— Per il testo del comma 7 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 517/1993 vedi nelle note alle premesse.

98G0277

DECRETO 29 maggio 1998, n. 227.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visti i propri decreti del 22 giugno 1987, n. 576 e del 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali è stata emanata, per i trienni 1986-1988 e 1989-1991 la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;

Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del servizio sanitario nazionale;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500 è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1° gennaio 1995-31 dicembre 1997;

Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 582/1992, tuttora applicata in regime di *prorogatio*, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996;

Considerato che in data 8 ottobre 1997 è stata raggiunta al riguardo una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-1997 in conformità alla predetta intesa;

Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggior onere complessivo di L. 2.570.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi corrisposti ai medici in servizio in tale anno;

Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 556, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneità psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 1998

p. *Il Ministro:* BETTONI BRANDANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 2

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SANITÀ PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità — uffici competenti per il servizio di assistenza sanitaria e medico-legale ai naviganti (di seguito denominati uffici SASN) — a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto leglslativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanità ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627. del decreto ministeriale 22 febbraio 1984 e del decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704.

2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.

3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.

4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.

Capo I

MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Art. 2.

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specilista ambulatoriale, trasmette al Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale la domanda o le domande presentate da medici interessati al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuna di esse, un sintetico giudizio complessivo sull'idoneità o meno del medico a ricoprire l'incarico da conferire ed indicando il medico ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:

1) attività svolta come medico specialista presso uno degli ambulatori a diretta gestione di un ufficio SASN, con riferimento anche alla durata del servizio prestato;

2) attività svolta come medico specialista supplente presso uno degli ambulatori di cui al punto precedente;

3) attività medica svolta presso strutture sanitarie universitarie;

4) attività medica svolta presso strutture pubbliche;

5) attività svolta in qualità di medico fiduciario incaricato dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante;

6) iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 8 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996;

7) voto di laurea;

8) voto di specializzazione;

9) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.

2. Il direttore del suindicato dipartimento, se ritiene idonea, ai fini della scelta da operare, l'indicazione del competente ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico a tempo determinato, per la durata di tre mesi, al medico come sopra individuato.

3. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

Il suindicato ufficio dà comunicazione al Comitato competente per territorio di cui all'art. 11, dell'accordo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, dell'avvenuto conferimento dell'incarico al medico come sopra nominato.

4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, di una delle due copie della lettera di incarico sottoscritta per accettazione equivale a non accettazione dell'incarico stesso.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, il medico deve rilasciare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.

7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorità per l'attribuzione dei turni disponibili di cui all'art. 10 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato è comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

10. In caso d'accoglimento dell'istanza il Ministero della sanità risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito.

11. In caso di urgenza il Ministero della sanità può conferire incarichi provvisori comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 3.

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanità.

Art. 4.

Massimale orario

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo.

Art. 5.

Riduzione o soppressione dell'orario
Revoca dell'incarico

1. Per mutate esigenze di servizio, qualora sia possibile applicare l'istituto della mobilità, di cui al successivo art. 9, il Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. Ove non sia possibile far luogo all'istituto della mobilità, si può procedere alla revoca dell'incarico con le modalità innanzi indicate.

2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

4. Il Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 32 del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato e al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

5. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in caso di mutate esigenze di servizio conseguenti a straordinarie modificazioni del traffico marittimo od aereo e previa l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui, al successivo art. 9.

6. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.

Art. 6.

Cessazione e sospensione dell'incarico

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, nel caso previsto dal comma 1, lettera *c)* dell'art. 7 la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal direttore del competente dipartimento del Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo art. 32 del presente regolamento nel più breve tempo possibile.

Art. 7.

Doveri e compiti dello specialista

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 lo specialista, per la parte di competenza, deve:

a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;

c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici;

e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno;

g) effettuare le visite mediche di 1ª, 2ª e 3ª classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.

Art. 8.

Provvedimenti disciplinari

1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, al direttore del suindicato dipartimento del Ministero della sanità, il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.

3. In attesa della definizione del procedimento di cui al comma precedente, può essere disposta la riammissione temporanea in servizio del medico, nei confronti del quale sia stata erogata la sanzione di sospensione del rapporto o di revoca dell'incarico.

4. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all'art. 11 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.

Art. 9.

Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'art. 4 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente art. 5. Il relativo provvedimento va comunicato al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo suindicato.

2. L'eventuale opposizione al provvedimento di cui sopra è presentata al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.

Art. 10.

Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni

1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — interpella prioritariamente il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso l'Ufficio SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento di orario.

2. Qualora il medico interpellato accetti l'aumento di orario, il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — ne dà comunicazione al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — attiva la procedura prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

4. Qualora sia necessario procedere alla istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità vi provvede ai sensi del citato art. 2.

5. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

Art. 11.

Indennità di accesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, qualora il medico svolga per il Ministero della sanità un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità, sarà a carico del Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.

2. Allo specialista che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 8 dell'accordo emanato con decreto dei Presidente della Repubblica n. 500/1996.

Art. 12.

Aggiornamento professionale obbligatorio

1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale per la durata di 32 ore annue.

2. I medici che operano anche per le Aziende U.S.L, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.

4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.

5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi del comma 5 dell'art. 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

6. È in facoltà dell'Ufficio SASN competente autorizzare, senza oneri a carico dello stesso, per l'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti delle ore di cui al comma 1, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende U.S.L ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.

Art. 13.

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Il Ministero della sanità assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 29 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 nonché per l'attività di cui al punto *e)* dell'art. 7 del presente regolamento. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Art. 14.

Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa

1. Il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta fatte salve le esigenze di servizio.

2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.

Art. 15.

Sostituzioni

1. Per le sostituzioni trova applicazione l'art. 28 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue.

2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — assegna l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile.

3. Il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile.

4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 16.

Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo

1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

2. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 è corrisposto, ai sensi dell'art. 31 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 33 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, (quote di carovita).

3. Nel caso di sussistenza di più rapporti disciplinati da accordi diversi da quelli richiamati al precedente comma 2, il medico deve optare tra il compenso aggiuntivo di cui al precedente comma 2 e quello, comunque denominato (indennità integrativa speciale, quote di carovita, compenso aggiuntivo o similari), corrisposto quale meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita ai sensi dei relativi accordi.

Art. 17.

Riscossione delle quote sindacali

1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 39 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. In particolare il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno indicate.

2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

Art. 18.

Compensi ed indennità

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 30 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, l'ufficio SASN competente riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le Aziende U.S.L o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.

Art. 19.

Indennità di disponibilità

1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'art. 32 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

2. La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della sanità — Ufficio SASN competente.

Art. 20.

Premi di operosità e di collaborazione

1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 38 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

2. Per il premio di collaborazione si applica l'art. 36 del suindicato accordo.

Art. 21.

Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale.

1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della Sanità — Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale — ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali è corrisposta la somma di L. 2.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.

2. Ai medici in servizio alla data del 1° gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 nella misura maturata a tale data per effetto dell'art. 21 dell'accordo approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1995, ai compensi di cui ai commi precedenti sono apportati incrementi nella misura percentuale appresso indicata:

3,5%, dal 1° gennaio 1995;

un ulteriore 2,5% dal 1° dicembre 1995;

un ulteriore 1,6% dal 1° gennaio 1996;

un ulteriore 3,5% dal 1° settembre 1996;

un ulteriore 3% dal 1° settembre 1997.

4. Non trova applicazione l'art. 17 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, salvo che per i consulti a domicilio.

Art. 22.

Trattamento economico per varie prestazioni

1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera *e)* dell'art. 7 del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale:

a) visita a bordo di nave in porto L. 30.000;

b) visita a bordo di nave in rada L. 77.000;

c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione L. 165.000.

Capo II

MEDICI GENERICI AMBULATORIALI

Art. 23.

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

Detto avviso va, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici.

2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al *curriculum* formativo e professionale.

3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

4. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo.

5. I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età, devono essere iscritti all'albo professionale e non devono trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo art. 24.

6. L'ufficio SASN competente, effettua la valutazione comparativa dei requisiti e titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:

1) attività svolta in qualità di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli Uffici SASN con riferimento anche alla durata del servizio prestato;

2) attività svolta in qualità di medico supplente presso un ambulatorio di cui al precedente punto 1;

3) attività svolta come medico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

4) attività medica svolta presso strutture pubbliche;

5) specializzazione in medicina aeronautica e spaziale;

6) voto di laurea;

7) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.

Trasmette, quindi, al competente ufficio del Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco degli aspiranti al conferimento degli incarichi unitamente alla copia delle relative domande, esprimendo per ciascuno di essi un sintetico giudizio complessivo ed indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico stesso sulla base dei criteri innanzi elencati.

7. Il direttore del Dipartimento, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN autorizza il conferimento dell'incarico al medico indicato dall'ufficio SASN medesimo.

8. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali

9. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre, a conferma del possesso dei titoli dichiarati, i relativi documenti in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, nonché rilasciare apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'art. 24.

10. Al medico che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico.

11. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.

12. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato.

13. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità — Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanita-

ria di competenza statale — che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

14. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità — Ufficio SASN competente — risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito.

15. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti il Ministero della sanità può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.

16. La procedura di cui al presente articolo non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo art. 27.

17. Per gli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, fermo restando la necessità di prevedere almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici con uguale impegno orario, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo art. 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, organizzando i turni in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio.

Art. 24.

Massimale orario e limitazioni

1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/1978, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende.

2. L'incarico può essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 19.

3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/1978.

Art. 25.

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della sanità;

d) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della sanità;

e) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della sanità o delle Aziende U.S.L;

f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della sanità o con le aziende U.S.L.

2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

Art. 26.

Compiti del medico generico

1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti:

a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;

b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;

c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;

d) prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici;

e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;

f) effettua le visite preventive di imbarco, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale;

g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;

h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;

i) effettua visite di controllo e visite ispettive;

l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;

n) svolge, su richiesta dell'ufficio SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal responsabile del SASN;

o) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

q) effettua le visite medico-generiche di 1ª, 2ª e 3ª classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronau-

tici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilascia la relativa certificazione medico-legale;

r) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attività è equiparato al medico fiduciario;

s) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario.

Art. 27.

Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni

1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio deve essere assicurato con almeno due medici con eguale impegno orario, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio i medici titolari di incarico nell'Ufficio SASN medesimo.

2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dal precedente art. 23.

3. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono al conferimento di ore di cui al comma 1 dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

Art. 28.

Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico

1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo art. 29 il competente Dipartimento del Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico ed il competente ufficio SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Dipartimento delle Professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

4. Il direttore del suindicato Dipartimento del Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo art. 32 emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato nonché all'ufficio SASN competente per territorio.

Art. 29.

Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente art. 28.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del richiamato art. 9.

3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.

Art. 30.

Compensi ed indennità - Quote di carovita

1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali dal capo I del presente regolamento.

2. Agli stessi compete l'indennità di disponibilità di cui al precedente art. 19.

3. I medici generici ambulatoriali, titolari di rapporti nell'ambito dell'attività di assistenza primaria, dell'attività territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, devono optare tra l'indennità di cui al comma 2 e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.

4. Per le quote di carovita trova applicazione quanto previsto al precedente art. 16.

Art. 31.

Contributo ENPAM

1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16.

Art. 32.

Commissione consultiva centrale

1. Presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, è istituita, con decreto del Direttore del suindicato dipartimento, una commissione consultiva composta da:

a) due funzionari del Ministero della sanità;

b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SME-SASN che hanno sottoscritto la presente intesa.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonchè problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dal presente accordo da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che venga assicurata uniformità di orientamento nei futuri rinnovi contrattuali della medicina generale e della medicina ambulatoriale in particolare per quanto attiene alle disposizioni di cui all'art. 30.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI OPERANTI PRESSO I SASN.

Ministero della sanità:
sen. dr.ssa BETTONI
dr. D'ARI

Sindacato medici SASN di Napoli:
dr. FAIS

Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana (SUMAI):
dr. MELEDANDRI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

— Si trascrive il testo degli artt. 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Art. 6. *(Assistenza nel territorio italiano).* — Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto *a)* per gli aeronaviganti;

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.

Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva».

«Art. 12 *(Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime).* — I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aeroporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero

della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto».

— Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le Regioni, ai bilanci delle Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 concernente: «Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213»:

«Art. 27 *(Visite mediche)*. — 1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero di sanità - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante - o presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della difesa.

2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.

3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purchè questi vi acconsenta.

4. Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della Sanità, sentito il Ministro della difesa».

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 620/1980 vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero- professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1976, n. 289».

98G0278

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651437/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189